Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 331

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 dicembre 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1968, n. **1273.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1969, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1969, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1968.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1969.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1968

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1274.

Modificazioni allo statuto ed istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di medicina del lavoro presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tabella 1 annessa allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvata e modificata con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificata nel senso che il numero dei posti di professore di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia viene aumentato da 20 a 22.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Milano in data 10 ottobre 1968 tra l'Università cattolica del « Sacro Cuore » e l'Ente nazionale previdenza infortuni per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di medicina del lavoro presso la facoltà di medicina e chirurgia della predetta università e pertanto la tabella n. 1 per quanto riguarda l'organico dei professori di ruolo della stessa facoltà di medicina e chirurgia è modificata nel senso che viene portato da 22 a 22 + 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 113. — GRECO

Repertorio n. 2

Convenzione fra l'Università cattolica del Sacro Cuore e l'Ente nazionale prevenzione infortuni per l'istituzione di un posto convenzionato di ruolo di medicina del lavoro presso la facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1968 (millenovecentosessantotto) il giorno 10 (dieci) del mese di ottobre, in Milano, alle ore 15 (quindici), in una sala del Rettorato dell'Università cattolica del Sacro Cuore, in largo A. Gemelli n. 1, dinnanzi a me dott. Giovanni Ancarani, nato a Fusignano (Ravenna) il 21 luglio 1933, residente a Milano, nella mia qualità di segretario accademico generale delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del R. G. U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 20 dicembre 1967, si sono personalmente costituiti i signori:

Lazzati prof. Giuseppe, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore e presidente del consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del S. Cuore e perciò autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale in data 8 ottobre 1968 che per copia conforme si allega (allegato *A*);

Molinari dott. Osvaldo, nato a Frascati il 23 febbraio 1915 il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.I. e in tale sua qualità avente i poteri per ogni atto, come da verbale in data 4 luglio 1968 che per copia conforme si allega (allegato *B*).

Premesso

che lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell'ordinamento della facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di medicina del lavoro, disciplina di grande interesse sociale e di particolare valore per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'E.N.P.I.;

che l'Ente nazionale prevenzione infortuni ritiene necessaria l'attuazione della convenzione di una cattedra di medicina del lavoro allo scopo anche di potersi avvalere di essa per i complessi e numerosi corsi di specializzazione che già l'ente effettua per i propri medici e che ha in programma di incrementare;

che la facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, con delibera in data 11 settembre 1968, 7 ottobre e 8 ottobre hanno rispettivamente espresso parere favorevole all'istituzione della cattedra di medicina del lavoro e autorizzata la stipulazione della convenzione relativa;

che il consiglio di amministrazione dell'E.N.P.I. con provvedimento del 4 luglio 1968 ha autorizzato la stipulazione della convenzione in argomento.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'Ente nazionale prevenzione infortuni affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore venga attuato l'insegnamento di medicina del lavoro si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 5.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università cattolica del Sacro Cuore in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Ente nazionale prevenzione infortuni si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Ente nazionale prevenzione infortuni si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di medicina del lavoro e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 5.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 4;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuale responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 6.

La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse dell'Università, è esente da ogni tassa a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato a ricevere gli atti.

L'atto consta di numero 2 fogli scritti su cinque facciate intere e numero quindici righe della sesta facciata.

Giuseppe LAZZATI
Osvaldo MOLINARI
Giovanni ANCARANI

Registrato a Milano, addì 14 ottobre 1968, al n. 5231 71/ME, vol. 28.

Il direttore: dott. Giacomo D'ANGELO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1968, n. 1275.

Disciplina dell'ora legale per l'anno 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Dalle ore zero del 1° giugno alle ore una del 28 settembre 1969, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1968

SARAGAT

RUMOR — MARIOTTI — TANASSI — SULLO — BRODOLINI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 112. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1968, n. 1276.

Prelevamento di L. 1.135.950.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 1.135.950.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1968.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On.le concerne il prelevamento di L. 1.135.950.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (Servizi centrali del Tesoro - Cap. 1875) . . . L. 14.000.000

Spese per la pulizia, il riscaldamento e il condizionamento d'aria dei locali delle amministrazioni centrali e per l'acquisto del relativo materiale tecnico accessorio (Servizi del Provveditorato generale dello Stato - Cap. n. 2052) . . » 3.000.000
(Integrazioni necessarie in relazione a sopravvenute esigenze di servizio prima non adeguatamente prevedibili)

Ministero delle finanze:

Fitto di locali (Dogane e imposte di fabbricazione - Cap. n. 1612) . . . . » 35.700.000
(Per inderogabili esigenze prima non prevedibili connesse con l'attivazione di alcuni uffici e con la lievitazione di canoni di affitto)

Ministero degli affari esteri:

Spese riservate del Ministero degli affari esteri (Cap. n. 1621) . . . . » 81.000.000
(Per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)

Ministero dell'interno:

Contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali (Capitolo n. 1181) . . . . » 300.000.000

Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (Cap. n. 2487) . . » 700.000.000
(Per indilazionabili esigenze connesse con recenti calamità naturali)

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (Cap. n. 1297) . . . . L. 2.250.000
(Assegnazione necessaria per provvedere alle spese inerenti all'invio all'estero di due missioni per la stipula di accordi internazionali)

L. 1.135.950.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 81;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, è autorizzato il prelevamento di lire 1.135.950.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1875. — Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 19 . . . . L. 14.000.000

Cap. n. 2052. — Spese per la pulizia, il riscaldamento e il condizionamento d'aria dei locali delle amministrazioni centrali, ecc. . . . . » 3.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1612. — Fitto locali . . . » 35.700.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1621. — Spese riservate del Ministero degli affari esteri . . . . » 81.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1181. — Contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali, ecc. » 300.000.000

Cap. n. 2487. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 700.000.000

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Cap. n. 1297. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero . . . . L. 2.250.000

L. 1.135.950.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1968

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 111. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1277**.

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 1277. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde viene autorizzato ad acquistare dalla società in a. s. « Nuova finanziaria FINEDIL di Ercole Lavizzari & C. » con sede in Milano, per il prezzo di L. 2.250.000.000 il complesso immobiliare sito in Milano, via Amedeo d'Aosta, 9, angolo viale Abruzzi, composto da un fabbricato destinato ad abitazioni civili, negozi ed autorimesse private.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 73. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1278**.

Autorizzazione al Convitto nazionale di Cagliari ad accettare alcuni contributi.

N. 1278. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Convitto nazionale di Cagliari viene autorizzato ad accettare dal comune di Cagliari la somma di L. 41.667.000 e dalla provincia di Cagliari la somma di L. 44.000.000, per acquistare un'area di mq. 35.000 su cui costruire la nuova sede del convitto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 67. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1279**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della riduzione della aliquota del tributo del seminaristico, nella diocesi di Colle Val d'Elsa.

N. 1279. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 15 aprile 1966, relativo alla riduzione dal 4 % al 2 % dell'aliquota del tributo del seminaristico, imposto da tempo immemorabile a carico dei benefici della diocesi.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 68. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1280**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria Assunta con quella dei SS. Vitale e Biagio, nel comune di Zocca.

N. 1280. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° maggio 1968, relativo alla unione « aeque principaliter » per il periodo di cinque anni, delle parrocchie di S. Maria Assunta, in frazione Montalbano del comune di Zocca (Modena), e dei SS. Vitale e Biagio, in frazione Missano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 61. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1968.

Ricostituzione della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1965, che ha costituito la commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori di cui all'art. 6 della predetta legge per il biennio 1965-67;

Considerato che, per scaduto biennio, occorre rinnovare la nomina dei componenti la commissione stessa;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni dello Stato, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e dagli istituti previdenziali;

Decreta:

La commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori è composta come segue:

Roselli dott. Ferdinando, membro effettivo e Salis dott. Gavino, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Campailla dott. Carmelo, membro effettivo e Conte dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Bonelli dott. Filippo, membro effettivo e Alfieri dottor Vittorio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Petrillo Francesco, Barbon Silvano e Fusco cap. Nicola, membri effettivi, in rappresentanza dei lavoratori;

La Cerva Giacomo, Verledo Guidi e Bondini commendator Federico, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Compiani comm. Giuseppe e Sinaldi Sergio Sigfrido, membri effettivi, in rappresentanza delle cooperative;

Principe avv. Antonio e Matarazzo com.te Arnaldo, membri supplenti, in rappresentanza delle cooperative;

Fischer dott. Mario, membro effettivo e Pellacci Danilo, membro supplente, in rappresentanza dell'I.N.A.M.;

Camanni dott. Luigi, membro effettivo e Vola dottor Valerio, membro supplente, in rappresentanza dell'I.N.P.S.

La commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori è presieduta dal dott. Ferdinando Roselli.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal dott. Salvatore Bova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

(12011)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro urbano nel comune di Montagnana e di alcuni tratti delle strade ad esso adducenti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 novembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro urbano di Montagnana ed alcuni tratti delle vie ad esso adducenti;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montagnana;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili aventi valore estetico tradizionale per la spontanea concordanza tra l'opera della natura e quella del lavoro umano ed offre vari punti di belvedere di notevole interesse pubblico, in particolare a motivo delle antiche, monumentali mura, delle torri del castello degli Alberi, di numerosi interessanti edifici, di pittoresche e caratteristiche zone di singolare ed eccezionale bellezza;

Decreta:

Il centro urbano del comune di Montagnana ed alcuni tratti delle strade ad esso adducenti hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La zona è delimitata da una fascia perimetrale profonda m. 50 all'esterno delle strade statali e comunali costituenti la circonvallazione della città.

Il vincolo riguarda, inoltre, i tratti delle seguenti vie adducenti al centro urbano:

strada statale n. 10 « Padana inferiore » dalla confluenza della strada comunale di circonvallazione esterna alle mura, fino al punto di incrocio con la strada comunale « Altiero », per una fascia di 20 metri, sia a destra che a sinistra dal fronte attuale dei fabbricati;

viale « Spalato »: dall'innesto della strada statale n. 10 « Padana inferiore » alla stazione ferroviaria, per una fascia di 20 metri, sia a destra che a sinistra, dalla linea continua formata dai duplici filari di alberature, le quali vanno comprese esse stesse nella proposta di vincolo;

strada comunale di circonvallazione da porta Legnago sino alla confluenza della strada statale n. 10 « Padana inferiore » (in direzione Legnago), per una fascia di 20 metri, sia a destra che a sinistra dal fronte attuale dei fabbricati.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento del 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Montagnana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Verbale della seduta del 21 novembre 1967

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti), si è riunita il giorno 21 novembre 1967, alle ore 8,45 presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provicnia di Padova.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi all'esame del successivo argomento, e precisamente: « Vincolo della zona situata all'interno ed all'esterno della cinta murata di Montagnana ».

(*Omissis*).

A tal punto la commissione delibera con il solo voto contrario del sindaco di Montagnana, di proporre al Ministro per la pubblica istruzione a sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, l'imposizione del vincolo di protezione, previsto dalle citate disposizioni normative, al centro urbano di Montagnana (Padova) delimitato da una fascia perimetrale profonda 50 metri all'esterno delle strade statali e comunali, costituenti la circonvallazione della città, nonchè — come risulta dall'allegata planimetria, facente parte integrante del presente verbale — ai tratti delle seguenti vie adducenti al predetto cenro urbano:

strada statale n. 10 « Padana inferiore » dalla confluenza della strada comunale di circonvallazione esterna alle mura, sino al punto di incrocio con la strada comunale « Altiero », per una fascia di 20 metri, sia a destra che a sinistra dal fronte attuale dei fabbricati;

viale « Spalato »: dall'innesto della strada statale n. 10 « Padana inferiore » alla stazione ferroviaria, per una fascia di 20 metri, sia a destra che a sinistra, dalla linea continua formata dai duplici filari di alberature, le quali vanno comprese esse stesse nella proposta di vincolo;

strada comunale di circonvallazione da porta Legnago sino alla confluenza nella strada statale n. 10 « Padana inferiore » (in direzione Legnago), per una fascia di 20 metri, sia a destra che a sinistra dal fronte attuale dei fabbricati.

(*Omissis*).

(12078)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1968.

Determinazione dei periodi medi, ai fini degli assegni familiari, per gli ausiliari del traffico riuniti in organismi cooperativi in alcune provincie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relative alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi da valere per particolari categorie di lavoratori;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi di occupazione media mensile e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Bologna:

Gruppo autonomo facchini - Bologna: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1968;

Gruppo facchini - Beverara: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1968;

Gruppo facchini - Funo di Argelato: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1968.

Cremona:

Carovana facchini - Pieve d'Olmi: giornate 20, decorrenza 1° aprile 1966.

Milano:

Carovana facchini Nazionale - Milano: giornate 23, decorrenza 22 agosto 1967;

Società cooperativa traslochisti - facchinaggio per conto terzi - Milano: giornate 18, decorrenza 1° giugno 1967;

Reggio Calabria:

Carovana scaricatori « S. Domenico » - Reggio Calabria: giornate 25, decorrenza 1° agosto 1967.

Salerno:

Carovana facchini « G. Matteotti » - Pagani: giornate 24, decorrenza 1° novembre 1967;

Carovana braccianti di mercato « Atlante » - S. Valentino Torio: giornate 24, decorrenza 15 settembre 1967.

Viterbo:

Carovana facchini « La libera Tarquiniese » - Tarquinia: giornate 24, decorrenza 1° giugno 1967 (dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno);

Brindisi:

Carovana ippotrasportatori « S. Irene » - Erchie: giornate 22, decorrenza 2 gennaio 1966.

Caltanissetta:

Carovana di carico e scarico « La Speranza » - Caltanissetta: giornate 16, decorrenza 4 gennaio 1967;

Catanzaro:

Carovana facchini « Libertas » - Cutro: giornate 24, decorrenza 1° febbraio 1968.

Firenze:

Carovana facchini « S. Giusto » - Firenze: giornate 24, decorrenza 3 gennaio 1967.

Forlì:

Gruppo facchini - Coriano: giornate 24, decorrenza 1° agosto 1967.

Latina:

Carovana facchini « Olearia tirrena » - Aprilia: giornate 24, decorrenza 11 settembre 1967.

Mantova:

Carovana facchini « Padana » - Quistello: giornate 17, decorrenza 1° gennaio 1968;

Carovana facchini Virgilio - Virgilio di Mantova: giornate 20, decorrenza 15 novembre 1967

Matera:

Carovana facchini « Sole » - Pisticci: giornate 20, decorrenza 1° luglio 1967;

Carovana facchini - Stigliano: giornate 15, decorrenza 1° gennaio 1968.

Milano:

Carovana facchini « Fanfulla » - Lodi: giornate 25, decorrenza 15 novembre 1965.

Pisa:

Carovana facchini « La Veloce » - S. Croce sull'Arno: giornate 22, decorrenza 20 novembre 1967;

Cooperativa facchini - S. Giuliano Terme: giornate 25, decorrenza 1° agosto 1966.

Ascoli Piceno:

Carovana facchini portabagagli - S. Benedetto del Tronto: giornate 23, decorrenza 1° febbraio 1968.

Foggia:

Compagnia mulattieri « S. Antonio » - Mattinata: giornate 25, decorrenza 1° novembre 1967;

Compagnia mulattieri « Rinnovamento » - Vico Garganico: giornate 24, decorrenza 19 giugno 1967;

Carovana facchini « S. Maria » - Volturino: giornate 25, decorrenza 1° luglio 1967.

Milano:

Cooperativa lombarda facchini s.r.l. - Milano: giornate 25, decorrenza 1° marzo 1968;

Cooperativa milanese facchini s.r.l. - Milano: giornate 25, decorrenza 1° marzo 1968.

Parma:

Carovana facchini addetta al facchinaggio leggero mercato ortofrutticolo - Parma: giornate 21, decorrenza 1° febbraio 1968.

Roma:

Carovana facchini « Castro Pretorio » - Roma: giornate 24, decorrenza 4 ottobre 1967;

Compagnia facchini « La Ciampinese » - Roma: giornate 25, decorrenza 1° aprile 1967.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12018)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1968.

Determinazione dei periodi medi e dei salari medi, ai fini degli assegni familiari, per gli autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi operanti in alcune provincie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Preso atto delle misure proposte nelle riunioni tenutesi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo di occupazione media mensile, il salario medio giornaliero e le varie decorrenze da valere per gli autotrasportatori riuniti in organismi operanti nelle provincie di Como, Livorno, Ravenna, Rovigo, Salerno e Siena, sono determinati come segue:

Como:

Gruppo escavatori materiale sabbioso con sede a Bagnolo San Vito (Mantova):

Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 2300;

Decorrenza: 4 maggio 1965.

Livorno:

Gruppo autotrasportatori Salviano - Livorno:

Periodo di occupazione media mensile: 26 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 900;

Decorrenza: 1° agosto 1967.

Ravenna:

Gruppo ribaltabili autotrasporti Lugo (G.R.A.L.) - Lugo:

Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 600 sino al 31 dicembre 1967, L. 700 dal 1° gennaio 1968;

Decorrenza: 1° agosto 1966.

Gruppo autotrasporti cemento - Ravenna:

Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 600 sino al 31 dicembre 1967, L. 700 dal 1° gennaio 1968;

Decorrenza: 1° maggio 1967.

Compagnia autotrasportatori ravennati - C.A.R. Ravenna:

Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 600 sino al 31 dicembre 1967, L. 700 dal 1° gennaio 1968;

Decorrenza: 1° gennaio 1967.

Rovigo:

Gruppo piccoli autotrasportatori Gaiba:

Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 1000;

Decorrenza: 1° agosto 1967.

Carovana autonoleggiatori - Contarina:

Periodo di occupazione media mensile: 26 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 750;

Decorrenza: 1° luglio 1967.

Salerno:

Carovana tassisti « S. Cristoforo » - Salerno:

Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 650.

Decorrenza: 1° gennaio 1966.

Siena:

Gruppo autotrasportatori « Poggibonsi » Siena:

Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 1000;

Decorrenza: 1° agosto 1967.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12019)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai dipendenti dalle aziende alberghiere della provincia di Udine, compreso il comune di Lignano, è determinato come segue:

Vitto: L. 9400 mensili (due pasti giornalieri);

Alloggio: L. 2600 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12016)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Ricostituzione di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1964 del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, concernente le proposte per la composizione numerica e per settore di produzione dei comitati provinciali dello stesso istituto;

Visti le notizie e i dati acquisiti e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio dell'amministrazione sulla rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle stesse organizzazioni sindacali interessate e degli ordini provinciali dei medici;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione dei predetti comitati provinciali;

Decreta:

Sono nominati componenti dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di la-

voro e degli ordini provinciali dei medici indicati di seguito per ciascuno dei comitati stessi, dei quali sono membri di diritto il capo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale dello stesso istituto.

Comitato provinciale di Cagliari

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Tamburini Antonio, Atzori Villio e Argiolas Orazio: settore agricoltura;
Diliberto Franco: settore commercio;
Macis Luigi: settore credito e assicurazione;
Petricci Tullio, Locci Ugo, Mascia Marco e Zuddas Piero: settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Piccaluga Giuseppe e Millozzi Gianfranco: settore agricoltura;
Loddo Giuseppe: settore commercio;
Garzelli Giorgio: settore credito e assicurazione;
Loriga Loris e Porcheddu Cosimo: settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:
Tocco Luigi.

Comitato provinciale di Caserta

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Caristo Salvatore, Di Sarno Pietro e Del Prete Livio: settore agricoltura;
Ievoli Domenico: settore commercio;
Porcu Pasquino: settore credito e assicurazione;
Iandoli Pasquale, Cocco Giuseppe, Adinolfi Ciro e Esposito Tommaso: settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Campanile Castaldo e Foglia Giuseppe: settore agricoltura;
Gresini Mario: settore commercio;
Mollichelli Guido: settore credito e assicurazione;
Ascione Guido e Testi Luigi: settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:
Ferraiolo Giuseppe.

Comitato provinciale di Napoli

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Notari Alfredo e Pumpo Augusto: settore agricoltura;
Bagnati Vittorio e Pariota Armando, settore commercio;
Cammarota Vincenzo: settore credito e assicurazione;
Zanetta Mario, Bisaccia Giuseppe, Lemi Giuseppe e Cinicolo Carlo: settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Carfagnini Renato: settore agricoltura;
Deker Bruno: settore commercio;
Grignani Achille: settore credito e assicurazione;
Barbarulo Francesco, Dini Antonio e Gallina Luigi: settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:
Giliberti Giuseppe.

Comitato provinciale di Roma

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Bensi Carlo: settore agricoltura;
Parsi Francesco e Capitoni Rino: settore commercio;
Settimi Francesco: settore credito e assicurazione;
Ruggeri Giorgio, Davino Riccardo, Morra Giuseppe, Mezzanotte Mario e Andreani Domenico: settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Valentini Giovanni: settore agricoltura;
Bassi Ugo e Lironcurti Mario: settore commercio;
De Cunto Carlo: settore credito e assicurazione;
Guenzi Mario e Bruno Salvatore: settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:
Agamennone Vincenzo.

Comitato provinciale di Torino

a) in rappresentanza dei lavoratori:
Antonioli Giovanni: settore agricoltura;
Bardesono Giacomo e Savio Remo, settore commercio;
Dell'Oro Abramo: settore credito e assicurazione;
Borra Carlo, Sulotto Egisio, Sarale Antonio, Castagno Luigi e Paparella Giuseppe: settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Fossa Fausto: settore agricoltura;
Gandini Renzo: settore commercio;
Colombo Arnaldo: settore credito e assicurazione;
Fassio Piero, Gambaruto Ferruccio e Rossotto Carlo: settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:
Triberti Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: Bosco

(12118)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1968.

Prezzo medio della birra ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata « una tantum ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 29 dicembre 1967, con il quale sono state emanate norme regolanti gli speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di entrate;

Ritenuta la necessità di dover modificare il prezzo medio per ettolitro fissato con l'art. 6 del suddetto decreto, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata una volta tanto dovuta per la birra di produzione nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il prezzo medio per ettolitro fissato con l'art. 6, primo comma, del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 29 dicembre 1967, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata dovuta una volta tanto, in modo virtuale, sui quantitativi di birra di produzione nazionale, fabbricati e sottoposti ad imposta di fabbricazione nell'anno, è ridotto da L. 13.000 a L. 12.900.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1969.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1968

Il Ministro: Reale

(12489)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Barbera del Monferrato ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Barbera del Monferrato » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Barbera del Monferrato »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Barbera del Monferrato » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Barbera del Monferrato » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Barbera, dall'80 % al 95 %;

Freisa, Grignolino e Dolcetto congiuntamente e disgiuntamente, dal 5 al 20 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali:

Provincia di Alessandria:

a) *Alto Monferrato*: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bistagno, Carpeneto, Capriata d'Orba, Cartosio, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino, Molare, Montaldeo, Montaldo-Bormida, Morbello, Morsasco, Montechiaro d'Acqui, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monf. Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio, Visone.

b) *Basso Monferrato*: Alfiano Natta, Altavilla Monf., Bassignana, Camagna, Camino, Casale Monf., Castelletto Merli, Castelletto Monf., Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro, Fubine, Frassinello Monf., Gabiano Monf., Lu Monf., Masio, Mirabello Monf., Mombello Monf., Moncestino, Montecastello, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monf., Ozzano Monf., Pecetto di Valenza, Pietra-Marazzi, Pontestura, Ponzano, Quargnento, Rosignano, Rivarone, Sala, San Salvatore Monf., San Giorgio Monf., Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Valenza, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.

Nei comuni di Coniolo, di Casale Monferrato e di Occimiano limitatamente ai territori collinari posti alla destra del fiume Po e delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il colle di Sant'Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di San Germano, il confine della zona di produzione coincide con la stessa strada nazionale che delimita anche il territorio collinare del comune di Occimiano Monf., sito alla destra in direzione di Alessandria, fino al confine amministrativo del comune di Mirabello Monferrato.

Provincia di Asti: Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano di S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monf., Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo D. Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Monbercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco-Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino di Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca di Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca di Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Barbera del Monferrato » devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e speciche caratteristiche. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea e calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni dei fondovalle, pianeggianti e umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Barbera del Monferrato » è stabilita in q.li 100 per ha. di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino « Barbera del Monferrato » devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia e nella Valle d'Aosta.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Barbera del Monferrato » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' consentita, nella misura massima del 15 % del volume, la tradizionale correzione del mosto o vino aventi diritto alla denominazione ad origine controllata « Barbera del Monferrato » con uve, mosti, filtrati dolci e vini provenienti, anche da zone di produzione diverse da quella indicata nel precedente art. 3.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel rapporto di uno a tre.

Il filtrato dolce, eventualmente impiegato per la correzione, deve essere soltanto quello ottenuto col metodo tradizionale della ripetuta filtrazione del mosto.

Art. 6.

Il vino « Barbera del Monferrato » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso vivo più o meno intenso;

odore: vinoso;

sapore: asciutto a volte leggermente abboccato, acidulo, mediamente di corpo, talvolta frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
estratto secco netto minimo: 23 per mille;
acidità totale minima: 6 per mille;
ceneri minime: 1,7 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti all'art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 9.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopraindicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apportare sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(12231)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo del torrente Proa, in comune di S. Vito di Leguzzano.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 567, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo del torrente Proa in fregio alla strada statale n. 46 del Pasubio, in comune di S. Vito di Leguzzano (Vicenza), segnato nel catasto del comune stesso, sez. unica, al foglio n. 47 mappali 70 ½ (mq. 2930) e 116 ½ (mq. 1710) di complessivi mq. 4640 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 novembre 1967, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12212)

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8292 in data 10 dicembre 1968 il cav. Mario Dettori è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari.

(12051)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8159 in data 10 dicembre 1968 il cav. Giuseppe Viel è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno.

(12052)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8197 in data 4 dicembre 1968 il rag. Giovanni De Sanctis è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila.

(12053)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 125.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12313)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Mercato Saraceno (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.174.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12296)

Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Monte Colombo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.268.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12297)

Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Montefiore Conca (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.338.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12298)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida per il periodo dal 1° dicembre 1967 al 31 dicembre 1967

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	1-12-1967	2/4-12-1967	5-12-1967	6-12-1967	7-12-1967	8-12-1967	9/11-12-1967	12-12-1967	13-12-1967	14-12-1967
ex 10.01	04,09,12,14 18,20,21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	31.081,25	31.081,25	31.456,25	31.456,25	31.456,25	31.456,25	31.456,25	31.456,25	31.456,25	31.456,25
ex 10.01	03, 08, 11 13, 17	Frumento duro	31.925,00	31.925,00	31.925,00	32.862,50	31.300,00	31.300,00	31.300,00	32.081,25	32.081,25	32.081,25
10.02	02, 03, 04 06, 07	Segala	22.612,50	22.050,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00
10.03	01,02,03,04 05, 06, 09	Orzo	22.093,75 (*a*)	22.093,75 (*a*)	22.093,75 (*a*)	21.718,75 (*a*)	21.718,75 (*a*)	21.718,75 (*a*)	21.187,50 (*a*)	20.812,50 (*a*)	20.812,50 (*a*)	21.375,00 (*a*)
10.04	01,02,03,06	Avena	18.975,00 (*a*)	18.975,00 (*a*)	18.975,00 (*a*)	19.506,25 (*a*)	19.943,75 (*a*)	19.943,75 (*a*)	19.318,75 (*a*)	19.318,75 (*a*)	19.787,50 (*a*)	19.787,50 (*v*)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	22.206,25 (*a*)	22.206,25 (*a*)	22.206,25 (*a*)	22.206,25 (*a*)	22.206,25 (*a*)	22.206,25 (*a*)	22.206,25 (*a*)	21.706,25 (*a*)	21.206,25 (*a*)	21.206,25 (*a*)
10.05-B	03,04,05,08 09, 10, 13	Granturco altro	22.206,25 (*a*)	22.206,25 (*a*)	22.206,25 (*a*)	22.206,25 (*a*)	22.206,25 (*a*)	22.206,25 (*a*)	22.206,25 (*a*)	21.706,25 (*a*)	21.206,25 (*a*)	21.206,25 (*a*)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	1.750,00 (*a*)	4.250,00 (*a*)	5.500,00 (*a*)	6.125,00 (*a*)	6.125,00 (*a*)	6.125,00 (*a*)	6.125,00 (*a*)	8.000,00 (*a*)	8.625,00 (*a*)	9.250,00 (*a*)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	19.806,25 (*a*)	19.806,25 (*a*)	19.806,25 (*a*)	19.806,25 (*a*)	19.806,25 (*a*)	19.806,25 (*a*)	19.806,25 (*a*)	19.806,25 (*a*)	19.806,25 (*a*)	19.806,25 (*a*)
ex 10.07-B	07,11,13,17	Scagliola ed altri cereali . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01,02,05,06	Farine di frumento o di spelta .	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25
11.01-B	07	Farine di frumento segalato . .	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	38.156,25	37.375,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.418,75	37.418,75	37.418,75	37.418,75	37.418,75
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	55.525,00	55.525,00	55.525,00	56.981,25	54.556,25	54.556,25	54.556,25	55.768,75	55.768,75	55.768,75
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	49.993,75	49.993,75	49.993,75	49.993,75	49.993,75	49.993,75	49.993,75	49.993,75	49.993,75	49.993,75

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli *articoli 18 e seguenti* delle *Disposizioni preliminari* alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	15-12-1967	16/18-12-1967	19-12-1967	20-12-1967	21-12-1967	22-12-1967	23/27-12-1967	28-12-1967	29-12-1967	30/31-12-1967
ex 10.01	04,09,12,14 18,20,21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	31.456,25	31.456,25	31.456,25	31.456,25	31.893,75	31.893,75	31.893,75	31.893,75	32.331,25	32.331,25
ex 10.01	03, 08, 11 13, 17	Frumento duro	32.081,25	32.081,25	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	33.487,50	33.487,50
10.02	02, 03, 04 06, 07	Segala	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.050,00
10.03	01,02,03,04 05, 06, 09	Orzo	21.375,00 (a)	21.375,00 (a)	21.375,00 (a)	21.000,00 (a)	21.000,00 (a)	21.375,00 (a)	21.375,00 (a)	21.000,00 (a)	21.000,00 (a)	21.562,50 (a)
10.04	01,02,03,06	Avena	19.787,50 (a)	19.318,75 (a)	19.318,75 (a)	19.756,25 (a)	19.756,25 (a)	20.381,25 (a)	19.943,75 (a)	21.975,00 (a)	21.975,00 (a)	21.975,00 (a)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	21.206,25 (a)	21.206,25 (a)	21.206,25 (a)	21.768,75 (a)	21.768,75 (a)	22.143,75 (a)	22.143,75 (a)	22.143,75 (a)	22.143,75 (a)	22.143,75 (a)
10.05-B	03,04,05,08 09, 10, 13	Granturco altro	21.206,25 (a)	21.206,25 (a)	21.206,25 (a)	21.768,75 (a)	21.768,75 (a)	22.143,75 (a)	22.143,75 (a)	22.143,75 (a)	22.143,75 (a)	22.143,75 (a)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	9.875,00 (a)	9.875,00 (a)	9.875,00 (a)	9.875,00 (a)	9.875,00 (a)	10.343,75 (a)	10.343,75 (a)	10.343,75 (a)	15.500,00 (a)	15.500,00 (a)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	19.806,25 (a)	19.806,25 (a)	19.806,25 (a)	19.806,25 (a)	19.806,25 (a)	19.806,25 (a)	19.806,25 (a)	19.806,25 (a)	20.212,50 (a)	20.212,50 (a)
ex 10.07-B	07,11,13,17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01,02,05,06	Farine di frumento o di spelta	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25	46.531,25
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	37.418,75	37.418,75	37.418,75	37.418,75	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	37.375,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	55.768,75	55.768,75	54.556,25	54.556,25	54.556,25	54.556,25	54.556,25	54.556,25	57.950,00	58.431,25
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	49.993,75	49.993,75	49.993,75	49.903,75	49.993,75	49.993,75	49.993,75	49.993,75	49.993,75	49.993,75

(a) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(10853)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Santo Eraclio », con sede in Pietravairano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 dicembre 1968, la società cooperativa di produzione e lavoro « Santo Eraclio », con sede in Pietravairano (Caserta), costituita per rogito Fiordiliso in data 27 marzo 1958, rep 6213, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Andrea Janniello.

(12062)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola A.C.L.I., con sede in Longastrino di Argenta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1968, la gestione commissariale della società cooperativa agricola A.C.L.I., con sede in Longastrino di Argenta (Ferrara), è stata prorogata fino al 28 febbraio 1969.

(12066)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo fra i lavoratori di Mede », con sede in Mede.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 dicembre 1968 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa, della società « Cooperativa di consumo fra i lavoratòri di Mede », con sede in Mede (Pavia), composto dai signori:

Marsilio dott. Bernardo, presidente;

Baldo geom. Esperino e Ramella Italica, membri.

(12063)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « L'Adriatica », con sede in Civitanova Marche

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 dicembre 1968, il rag. Giuseppe Mozzicafreddo è stato nominato liquidatore della società cooperativa « L'Adriatica », con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Russo in data 13 febbraio 1946, repertorio 414, in sostituzione del sig. Mastrocola Primo, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12067)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

Corso dei cambi del 30 dicembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,91	623,80	623,88	623,92	623,75	623,90	623,89	62,92	623,91	623,90
$ Can.	581,50	581,40	581 —	581,45	581 —	581,45	581,50	581,45	580,50	581,50
Fr. Sv.	145,29	145,05	145,06	145,055	145 —	145,30	145,04	145,055	145,29	145,10
Kr. D.	83,26	83,25	83,28	83,26	83,25	83,28	83,23	83,26	83,26	83,25
Kr. N.	87,37	87,34	87,38	87,355	87,35	87,40	87,3550	87,355	87,37	87,35
Kr. Sv.	120,58	120,55	120,55	120,58	120,55	120,60	120,57	120,58	120,58	120,57
Fol.	172,83	172,94	173,05	173,03	172,75	172,85	173,07	173,03	172,83	172,90
Fr. B.	12,47	12,476	12,48	12,47125	12,44	12,48	12,4750	12,47125	12,47	12,475
Franco francese	126,09	126,07	126,14	126,115	126,05	126,10	126,11	126,115	126,09	126,08
Lst.	1487,65	1487,35	1487,50	1487,85	1487 —	1487,65	1487,80	1487,85	1487,65	1487,70
Dm. occ.	155,98	155,85	155,95	155,86	155,75	155,98	155,88	155,86	155,98	155,90
Scell. Austr.	24,16	24,15	24,1550	24,1610	24,20	24,18	24,1575	24,1610	24,16	24,16
Escudo Port.	21,85	21,80	21,84	21,88	21,70	21,85	21,88	21,88	21,85	21,80
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,94	8,95	8,95	8,95

Media dei titoli del 30 dicembre 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	106,60
Redimibile 3,50 % 1934	101,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,95
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	623,905
1 Dollaro canadese	581,475
1 Franco svizzero	145,047
1 Corona danese	83,245
1 Corona norvegese	87,355
1 Corona svedese	120,575
1 Fiorino olandese	173,05
1 Franco belga	12.473
1 Franco francese	126,112
1 Lira sterlina	1487.825
1 Marco germanico	155.87
1 Scellino austriaco	24.159
1 Escudo Port.	21.88
1 Peseta Sp.	8,945

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 D.P. — Data: 10 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Como — Intestazione: Arrigo Carlo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 42.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1184 Mod. 243 D.P. — Data: 19 giugno 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Napoli — Intestazione: Caizzi Angelo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 80.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 dicembre 1968

(12089)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale estera « Radenska »

Con decreto ministeriale n. 950 del 30 marzo 1968 l'Impresa Radenska Slatina a Radenci, R.S. Slovenia della R.S.F. Jugoslavia, è autorizzata a continuare la libera vendita dell'acqua minerale naturale estera denominata attualmente « Radenska » (ex Radein) che sgorga dalla sorgente omonima in Slatina Radenci (Jugoslavia).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro e mezzo litro, contrassegnati da etichette di forma rettangolare, stampate su carta a fondo bianco e suddivise in tre riquadri, delimitati da cornice verde, delle dimensioni di cm. 20 × cm. 9.

Nel riquadro di sinistra, su fondo bianco ed a caratteri neri, sono riportate alcune notizie sulle proprietà terapeutiche dell'acqua ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato dal dott. Dusan Tomaric, direttore dell'Istituto per la protezione sanitaria di Maribor in data dicembre 1967.

Nel riquadro centrale, su fondo verde, figureranno nel mezzo, tre cuori in colore rosso contornati di nero ed un po' più in alto alcune medaglie. In detto riquadro, dall'alto verso il basso, sono riportate le seguenti diciture: « Radenska Slatina Radenci Slovenja (Jugoslavia) in caratteri verde scuro, « Radenska » in colore bianco orlato di nero, « Sorgente Salute » in caratteri neri su fondo bianco ed infine « Radein - Acqua minerale naturale » in caratteri verdi. A sinistra di detto riquadro è disegnato uno gnomo, che con il braccio sinistro indica la scritta « Radenska » ed a destra una fontana con zampillo.

Nel riquadro di destra, sempre su fondo bianco e caratteri neri, sono riportati i dati relativi alla nuova analisi chimica e chimico-fisica, eseguita nel dicembre 1967 dal chimico dipl. ing. L. Micheli nel laboratorio dell'Istituto per la sanità pubblica di Lubiana.

Al margine superiore esterno dell'etichetta, sono riportati i giorni dell'imbottigliamento, ai due lati i mesi ed agli angoli inferiori gli anni (in caratteri verdi).

In basso gli estremi del presente decreto (in caratteri rossi).

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie verrà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni fatte con il precedente decreto n. 205 del 20 dicembre 1937.

(12371)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo, di 2ª categoria, con sede in Bergamo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 4 dicembre 1964, con il quale il cav. uff. rag. Vittorio Nanni ed il comm. ragioniere Alessandro Bianchi furono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo, di 2ª categoria, con sede in Bergamo;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il comm. rag. Alessandro Bianchi ed il cav. Umberto Villa sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo, di 2ª categoria, con sede in Bergamo, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1968

Il Governatore: CARLI

(12094)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Trento del 28 ottobre 1927, n. 10066 Gab., con cui la signora Cumer Corinna, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cumero;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma originaria di Cumer presentata in data 19 giugno 1968 dalla signora Corinna Cumero in atto residente a Rovereto (TN);

Ritenuta la opportunità di accogliere la domanda della signora Cumero;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Trento del 28 ottobre 1927, numero 10066 Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Cumero Corinna, nata a Lizzanella di Rovereto (TN) il 3 dicembre 1898, viene ripristinato nella forma originaria di Cumer.

Il presente decreto, a cura del sindaco di Rovereto, sarà notificato all'interessata, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni ministeriali anzidette.

Trento, addì 10 dicembre 1968

Il Commissario del Governo: SCHIAVO

(12128)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895 concernente tra l'altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s.p.e. degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 15 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10
visus monoculare = 4/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati inoltre:

d) a 39 anni:

1) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali), entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dello Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato, dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, sul fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario;

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia di programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione ne consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti iscritti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La Commissione ha facoltà, però, di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali), nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco, degli idonei nell'Albo della sede di esami i documenti prescritti in regola col bollo per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di matrimonio.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o non avrà ottenuto l'assentimento.

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente Distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione,

su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa Orientale 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

i) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del Rettore della Università o del Capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1, 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1968
Registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 256

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni. (D. M. 12 marzo 1952).

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAMI	Numero delle tesi di esami	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficienti di importanza
	Esami scritti			
1	Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	otto ore	3
2	Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	otto ore	3
3	Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	otto ore	2
	Esame orale			
4	Diritto civile	2	min. 15	3
5	Diritto commerciale e marittimo . . .	1	min. 10	3
6	Diritto amministrativo	2	min. 15	3
7	Diritto internazionale	1	min. 10	2
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	min. 10	1
9	Economia politica	1	min. 15	3
10	Scienza delle finanze e statistica . . .	1	min. 15	2
11	Contabilità di Stato	2	min. 15	2
12	Lingua e letteratura straniera (1) . . .	—	min. 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto - Partizioni del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti: del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª — Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª — Filiazioni - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi

Tesi 11ª — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª — Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale;

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa Ausiliari dell'imprenditore Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori);

b) Impresa marittima e navale - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale - Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazioni - Società cooperative - Mutua d'assicurazione;

b) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti;

b) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali;

b) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni;

b) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (*cheque*) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titolo di società;

b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta;

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª — I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Organi ausiliari.

Tesi 11ª — Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di Finanza, Comandi delle forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale:

a) Diritto internazionale e diritto interno;
b) Relazione tra diritto internazionale e diritto interno;
c) Fonti di diritto internazionale.

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale:

a) Subbiettività giuridica internazionale;
b) Società internazionale generale e particolare;
c) Unione di Stati.

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:

a) Organi individuali e organi collettivi;
b) Organi di funzione;
c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale:

a) Concetto e fattori costitutivi;
b) Elementi accessori;
c) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª:

a) Atto illecito internazionale, concetto;
b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale;
c) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica:

a) Trattative tra le parti;
b) Trattative per intromissione di terzi;
c) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:
a) L'assemblea e il Consiglio di sicurezza;
b) Il Consiglio economico e sociale;
c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia:
a) Organizzazione;
b) Competenza;
c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:
a) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari.
b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:
a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.
b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale - Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª:
a) Consorso di reato - Reato continuato - Reato complesso.
b) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale, l'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª:
a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.
b) L'imputato e la sua libertà personale - L'arresto - I mandanti - La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª:
a) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.
b) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª:
a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.
b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:
a) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali.
b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo sui mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª — Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª — Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Costo forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Claring - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario Italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze e statistica

Tesi 1ª:
a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie.
b) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:
a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.
b) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª
a) Le tasse - Formazione delle tariffe.
b) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª:
a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.
b) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª:
a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.
b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª:
a) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso.
b) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª:
a) Le spese pubbliche - Principali categorie.
b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª:
a) Organizzazione finanziaria dello Stato.
b) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª — Contratti - Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - Concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª — La Ragioneria Generale dello Stato - La Direzione Generale del Tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Direzioni provinciali del tesoro.

Tesi 7ª — Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª — Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali). — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a 15 posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato M.M. - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3) . . .,

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università o Istituto Superiore . . . . . nell'anno accademico . . con la votazione di . . . . ., di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere .

Allego una fotografia applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . . . ., lì . . . . .
(data)

Firma . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(12360)

Nomina della commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici - specialità geofisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1968, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a cinque posti di *tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio* aeronautico ruolo fisici - specialità geofisici registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1968, registro n. 18 Difesa, foglio n. 186;

Decreta:

Articolo unico

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici - specialità geofisici:

Presidente:

Columba Domenico, generale ispettore G.A. in servizio permanente effettivo.

Membri:

Fedele Diego, maggiore generale GArf in servizio permanente effettivo.

Rosini Ezio, colonnello GArf in servizio permanente effettivo;

Rispoli Fortunato, tenente colonnello GArf in servizio permanente effettivo;

Nicolis di Robilant Giovanni, maggiore AA.rn. ruolo d'onore.

Segretario e membro supplente:

De Barbieri Luciano, capitano GArat in servizio permanente effettivo.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1968
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 80

(12197)

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di quindici allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto la legge 14 marzo 1968, n. 273;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1968, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di allievi ai corsi della Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 327);

Decreta:

Articolo unico.

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico:

generale B.A. s.p.e. Cominelli Franco, presidente;
colonnello A.A.r.s. s.p.e. Rumine Nicola, membro;
colonnello medico C.S.A. s.p.e. Gubernale Andrea, membro;
ten. col. medico C.S.A. s.p.e. Bilancioni Giorgio, membro;
capitano A.A.r.s. s.p.e. insegnante italiano presso la scuola di Macerata Dell'Erba Raffaello, membro;
capitano A.A.r.s. s.p.e insegnante lingue estere presso la scuola A.M. di Taranto Cama Gaetano, membro;
direttore di sezione Di Marco Massimo, segretario senza voto.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1968
Registro n. 31 Difesa, foglio n. 66

(11970)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Piacenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Piacenza;

Visto il decreto ministeriale in data 19 ottobre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento di concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Piacenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Quadri dott. Luigi	punti	94,10	su 132
2. Epifani dott. Francesco	»	92,27	»
3. Tarabini dott. Ludovico	»	87,28	»
4. Boeri dott. Sergio	»	77,71	»
5. Alagna dott. Gaetano	»	76,75	»
6. Salerno dott. Riccardo	»	75,38	»
7. Carlevaro dott. Oscar	»	73,23	»
8. Ferri dott. Pasquale	»	73,18	»
9. Gracili dott. Rino	»	72,39	»
10. Camassa Gino	»	72,02	»
11. Lo Iacono dott. Giuseppe	»	71 —	»
12. Rabacchino dott. Ferdinando	»	70,86	»
13. Bertinetti dott. Mario	»	70,47	»
14. Costa dott. Antonio Emilio	»	70,46	»
15. Di Pietrantonio Saverio	»	70,18	»
16. Campanella dott. Giovanni	»	69,75	»
17. Pieschi dott. Antonio	»	69,45	»
18. Lugli dott. Giuseppe	»	69,21	»
19. Giannetti dott. Giunio	»	68,70	»
20. Fornaciari dott. Raul	»	68,48	»
21. Ioli dott. Giovanni	»	68,40	»
22. Palatiello dott. Vincenzo	»	67,69	»
23. Polledri dott. Giuseppe	»	67,21	»
24. Oddone dott. Francesco	»	65,08	»
25. Rossi Eugenio	»	60,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(11981)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Variante alla dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 20 agosto 1968, n. 6736, concernente l'assegnazione delle condotte ai concorrenti risultati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trapani al 30 novembre 1964;

Considerato che, a seguito di rinuncia del dott. La Rocca Salvatore, si è resa vacante la condotta medica di Erice capoluogo;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno dei candidati ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 6736 del 20 agosto 1968, il dott. Schifano Giuseppe, nato a Trapani il 18 novembre 1930, è dichiarato vincitore della condotta medica di Erice capoluogo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Trapani e del comune di Erice.

Trapani, addì 13 dicembre 1968

Il medico provinciale: DI SALVO

(12342)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli.

IL VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 7482 del 6 novembre 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1966 nel comune di Caivano e nel consorzio di Cicciano comprendente i comuni di Cimitile, Camposano e Roccarainola;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Visto le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'ordine dei veterinari della provincia di Napoli e dei comuni interessati;

Visto il provvedimento con il quale il medico provinciale di Napoli ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, all'artticolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1966 è così composta:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale superiore presso il Ministero della sanità;

Montegnano prof. Francesco, docente di clinica medica e patologia generale presso l'Università di Napoli;

Catellani prof. Giorgio, docente in ispezione degli alimenti di origine animale presso l'Università di Napoli;

Scotto dott. Benedetto, vice prefetto presso la prefettura di Napoli;

Serpico dott. Pompeo, veterinario consorziale di Saviano ed altri.

Segretario:

Ferrara dott. Michelangelo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove avranno luogo in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Napoli, addì 2 dicembre 1968

Il veterinario provinciale: MEMOLA

(12132)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1968, n. 36.

Finanziamenti straordinari per pubbliche iniziative ed interventi urgenti di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *dicembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finaltià previste dalla legge regionale 16 aprile 1968, n 26, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1968, un'ulteriore spesa di lire 200 milioni.

Conseguentemente, lo stanziamento del capitolo 955 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è elevato da lire 200 milioni a lire 400 milioni.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Udine una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni per la costruzione e l'acquisto di un immobile da destinare a palazzo dello sport e per l'allestimento del medesimo con i necessari impianti e le relative attrezzature.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 563 con la denominazione: « Sovvenzione straordinaria al comune di Udine per la costruzione e l'acquisto di un immobile e dei relativi impianti ed attrezzature da destinare a palazzo dello sport » e con lo stanziamento di lire 300 milioni.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Pordenone una sovvenzione straordinaria di lire 200 milioni per l'acquisto di un'area idonea, da destinarsi a nuova sede della Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia, con sede in Pordenone, e per la costruzione e l'acquisto dei relativi padiglioni, impianti fissi ed attrezzature.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 914 con la denominazione: « Sovvenzione straordinaria al comune di Pordenone per l'acquisto di un'area idonea da destinarsi a nuova sede della Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia, con sede in Pordenone, per l'acquisto di un'area per la sede della Fiera e per la costruzione e l'acquisto dei relativi padiglioni, impianti fissi ed attrezzature » e con lo stanziamento di lire 200 milioni.

Art. 4.

Le sovvenzioni, di cui precedenti articoli 2 e 3, saranno concesse con decreto dell'Asesssore competente per materia, previa deliberazione della giunta regionale.

L'erogazione di dette sovvenzioni sarà effettuata con le modalità che verranno stabilite dalla giunta regionale.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1968, la spesa di lire 300 milioni.

Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 913 con la denominazione: « Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi per l'impianto e l'allestimento di centri commerciali, mercati alla produzione e centri di raccolta di prodotti agricoli » e con lo stanziamento di lire 300 milioni.

Art. 6.

Per le finailtà previste dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1968, una ulteriore spesa di lire 250 milioni.

Conseguentemente, lo stanziamento del capitolo 768 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è elevato da lire 405 milioni a lire 655 milioni.

Art. 7.

Alla spesa complessiva occorrente per l'attuazione della presente legge si provvede con la maggiore entrata di lire 1.250.000.000 accertata sul capitolo 64 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1968, il cui stanziamento viene elevato da lire 1.400.000.000 a lire 2.650.000.000.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Trieste, addì 28 novembre 1968

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1968, n. 37.

Modificazione dell'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *dicembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2, è sostituito dal seguente:

Il comitato è composto:

a) dall'Assessore all'industria ed al commercio, che lo presiede;

b) dal direttore marittimo di Trieste;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dell'armamento;

d) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'armamento;

e) da un rappresentante del Registro italiano navale;

f) da un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione;

g) da un rappresentante dell'Ente porto di Trieste;

h) da un rappresentante dell'industria cantieristica designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Trieste, addì 3 dicembre 1968

BERZANTI

(12093)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.